

C. Conti Calabria Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 16/05/2017) 27-07-2017, n. 192

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Rita Loreto - Presidente

Quirino Lorelli - Giudice

Domenico Guzzi - Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al numero 21118 del registro di Segreteria, nei confronti dell'agente contabile A.C., economo del Comune di Cosenza IV Circoscrizione - esercizio finanziario 2010, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Angotti, presso il cui studio in Cosenza, via G ed F. Falcone n. 168 ha eletto domicilio.

Visti gli *artt. 27 e segg. del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038*, 45 e *segg. del R.D. 12 luglio 1934* .

Uditi, nella pubblica udienza del 16 maggio 2017 il Consigliere relatore, dott. Domenico Guzzi, l'avv. Maria Mastria per delega dell'avv. Danilo Angotti e il Procuratore regionale, dott.ssa Rossella Scerbo.

Esaminati gli atti e i documenti di causa

Ritenuto in

Svolgimento del processo

Il Magistrato preposto ai conti del Comune di Cosenza, con la relazione n. 798/2016 del 7 ottobre 2016, ha chiesto la fissazione dell'udienza di trattazione del giudizio di conto nei confronti del contabile in epigrafe per le seguenti spese non conformi agli art. 7 e 8 del regolamento economale:

- Oggetto della spesa n. 3 del 2 trimestre: Targhe di rappresentanza cofanetto in velluto 1 premio letterario" di Euro 200,00
- Oggetto della spesa n.13 del 4 trimestre: acquisto n. 4 di targhe di rappresentanza di e 144,00;
- Oggetto della spesa n.14 del 4 trimestre: acquisto n. 4 coppe sportive di rappresentanza di Euro 90,00;
- Oggetto della spesa n.15 del 4 trimestre: acquisto n. 3 targhe di rappresentanza e n.4 coppe sportive di rappresentanza di Euro 180,00;
- Oggetto della spesa n.16 del 4 trimestre: acquisto n. 30 medaglioni per manifestazione circoscrizionale di Euro 156,00;
- Oggetto della spesa n.17 del 4 trimestre: acquisto n. 9 targhe sportive per manifestazione circoscrizionale di Euro 200,00.

L'agente contabile si è costituito con la memoria del 24/4/2017 deducendo, in via preliminare, la prescrizione quinquennale degli addebiti, in quanto "l'economista ha depositato il conto de quo entro la data prevista dalla legge ovvero il 28 febbraio 2011 ... a nulla rilevando che il deposito dello stesso conto da parte del comune avveniva solo in data 24/7/2014".

Per quanto riguarda il merito, l'interessato ha asserito che le spese contestate erano connesse a evidenti finalità istituzionali dell'Ente e che erano state disposte sempre nel limite del regolamento comunale ed in conformità ai requisiti di tenuità previsti dal regolamento stesso e senza che, nei comportamenti osservati, vi fossero connotazioni colpose e men che meno dolose.

Unitamente alla memoria sono stati depositati, tra l'altro, le copie dei buoni economici contestati con relativa documentazione giustificativa.

In udienza, il difensore dell'agente contabile si è riportato alla memoria di costituzione e alla conclusioni ivi precisate, di cui ha chiesto l'integrale accoglimento.

Il Pubblico Ministero, invece, ha richiamato i profili di irregolarità evidenziati dal Magistrato relatore e ne ha chiesto la conferma.

Motivi della decisione

I. In via preliminare va deliberata l'eccezione di prescrizione.

In proposito, la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sezioni Riunite n. 720/A/1991 e n. 794/A/1992) ha affermato l'imprescrittibilità del diritto alla resa del conto e del relativo giudizio, stante la natura indisponibile dello stesso ed il fatto che esso si fonda sull'interesse primario di accertare in via giudiziale la regolarità delle gestioni di pubblico denaro; allo stesso tempo, la giurisprudenza ha, tuttavia, ritenuto prescrivibile l'eventuale rapporto patrimoniale di dare/avere tra l'agente e l'amministrazione che dovesse risultare sottostante al rapporto contabile propriamente detto.

Tale principio deve essere, però, temperato con la regola introdotta dall' *art. 2 della L. 14 gennaio 1994, n. 20*, a tenore della quale "decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell' *articolo 27 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038*, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'articolo 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione".

Se, quindi, è soggetto a prescrizione il diritto patrimoniale sottostante al giudizio di conto, va da sé che occorre nondimeno individuare tanto l'arco temporale in cui la prescrizione matura, quanto il dies a quo di decorrenza della stessa.

A questo riguardo e per quanto concerne il primo profilo, nel rilevare l'assenza di un'espressa previsione normativa sul punto, non può che farsi applicazione del generalissimo principio introdotto dall'art.1, comma 2, della richiamata *L. n. 20 del 1994*, quello cioè che sancisce la durata quinquennale del termine di prescrizione per i giudizi di danno dinanzi la Corte dei conti, essendo altrimenti del tutto irragionevole ipotizzare un termine diverso per il giudizio di conto

rispetto a quello invece previsto per la responsabilità amministrativa, posto che in entrambi i casi il bene oggetto di tutela giudiziale è costituito dall'integrità patrimoniale della pubblica amministrazione.

Quanto all'individuazione del momento iniziale, dovendo fare pacifica applicazione della regola generale secondo cui il termine "comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere" (*art. 2935 c.c.*), nel giudizio di conto la prescrizione non può che decorrere dall'effettiva presentazione del conto stesso.

A questo riguardo occorre puntualizzare che in base all' *art. 27 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038* espressamente richiamato dall' *art. 2 della L. n. 20 del 1994*, il conto va depositato presso la segreteria della Sezione Giurisdizionale e il Magistrato relatore, ai sensi dell' *art. 28 del citato R.D. n. 1038 del 1933*, "dopo avere procurato, se del caso, la parifica da parte dell'amministrazione, procede all'esame del conto stesso"; inoltre, con la "presentazione del conto", ai sensi dell' *art. 45 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214*, il contabile è, come si diceva, costituito in giudizio con il conseguente effetto interruttivo del decorso prescrizione, in analogia a quanto previsto dal comma 2 dell'*art. 2945 c.c.*, fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio stesso, il tutto fermo restando l'eventuale effetto estintivo di cui al citato *art. 2 della L. n. 20 del 1994* qualora si verificassero le condizioni ivi descritte.

Facendo applicazione delle coordinate normative e giurisprudenziali sin qui considerate, si ha per il caso di specie che il conto 2010, contrassegnato dal numero 29073, è stato depositato nella segreteria di questa Sezione il 24 luglio 2014 a seguito del giudizio per resa di conto n. 19534, per cui non si può che escludere qualsiasi effetto prescrizione o estintivo nei termini dianzi spiegati ove si consideri che la relazione del magistrato relatore per la remissione del contabile al giudizio del Collegio è stata a sua volta depositata il 7 ottobre 2016.

L'eccezione va dunque respinta.

II. Nel merito, occorre innanzi tutto puntualizzare che il regolamento di economato del Comune di Cosenza (approvato con Delib. C.C. del 17 maggio 1962), agli articoli 7 e 8 individua come ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- le minute spese d'ufficio
- i servizi in economia di cui all' *art. 293* della Legge Comunale e Provinciale
- le spese di dipendenti da servizi di stato affidate ai comuni

Evidenziano, inoltre, le su richiamate norme regolamentari che sono da considerarsi spese minute d'ufficio quelle che siano obbligatorie e di lieve entità che riguardano:

- acquisti, manutenzioni, riparazioni
- illuminazione e riscaldamento degli uffici
- spese di ufficio in genere
- abbonamenti telefonici
- trasporto alienati
- aste e contratti in genere
- tutte le altre spese che abbiano comunque una funzione di carattere pressoché identiche o simile a quelle anzidette e presentino i caratteri della urgenza, della tenuità e della obbligatorietà.

Quanto al limite di spesa sostenibile per ogni singolo intervento, l'importo fissato dal regolamento è pari ad Euro 154,94.

Orbene, dal semplice confronto tra le spese sostenute dall'economista e che il magistrato relatore ha ritenuto irregolari, con quelle, invece, elencate dal regolamento del servizio, non vi è dubbio che nessuna di quelle rimesse all'esame del Collegio può essere considerata suscettibile di discarico.

Si tratta, infatti, di uscite riconducibili al genus delle cosiddette spese di rappresentanza, ovvero di spese ordinariamente tutt'altro che necessarie e per niente urgenti e che in quanto tali sono sì legittimamente rientranti nelle scelte gestionali discrezionalmente valutabili dall'ente locale, ma a condizione che, però, la loro effettuazione passi attraverso l'ordinaria ponderazione amministrativa spettante agli organi ed ai servizi a ciò deputati, in altre parole a condizione che la spesa venga affrontata previa attivazione dell'apposito procedimento che comprende, tra gli altri, la fase dell'impegno per poi perfezionarsi con la liquidazione ed il pagamento in favore dell'avente diritto.

A questa stregua ben si coglie che quando alla spesa di rappresentanza provveda l'economista comunale in luogo del dirigente del servizio attraverso la normale determina, la spesa così sostenuta non può essere considerata legittima nell'ottica di un giudizio di conto.

Ciò per l'ovvia considerazione che, così operando, l'economista non solo incorrerebbe in una palese violazione della ratio istitutiva del servizio a cui è preposto, notoriamente finalizzata a garantire la continuità e l'efficienza delle attività comunali mediante la possibilità di effettuare pagamenti di minuta entità con il ricorso ad una gestione per così dire di pronta cassa, ma altresì finirebbe per alterare gli ordinari processi decisionali e delle ordinarie fasi di spesa puntualmente disciplinate in materia di finanza locale dal *D.Lgs. n. 267 del 2000* e dalla disciplina regolamentare interna all'ente, fasi notoriamente imperniate sull'imprescindibile, preventiva assunzione dell'impegno contabile.

Tanto puntualizzato si deve, però, nondimeno rilevare che le spese in esame non hanno comportato ammanchi, non hanno impedito il pareggio del conto che risulta, infatti, parificato e, ancora, non si presentano in contrasto con le finalità istituzionali dell'ente nel complesso considerate.

In ragione di ciò, pur nella loro irregolarità dovuta anche al fatto che molte tra quelle elencate sono di entità superiore al limite sostenibile per ciascun intervento, ritiene conclusivamente il Collegio che non vi siano le condizioni per una pronuncia di addebito a carico del contabile.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese processuali.

P.Q.M.

La Sezione, definitivamente pronunciando,

DICHIARA IRREGOLARE

la gestione contabile in epigrafe e, per l'effetto, non l'ammette a discarico

Condanna A.C. alle spese processuali nella misura di Euro * 151,08* * centocinquantuno/08* .

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro il 16 maggio 2017.

Depositata in Cancelleria 27 luglio 2017.